



CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Settore Cultura, Sport e Turismo

Allegato "C"

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E LA SOCIETÀ PER L'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA SFORZA DENOMINATO "G. MERLINI"

L'anno _____, il giorno _____ del mese di tra il Comune di San Benedetto del Tronto rappresentato dal Dirigente Settore Cultura, Sport e Turismo, nato il a e residente per la carica che riveste in Viale De Gasperi presso il Municipio, C.F. 00360140446, il quale agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, giuste designazioni di attribuzione di gestione dei dirigenti conferite dallo Statuto Comunale,

e

la Società, designata previo aggiudicazione in seguito a gara di sponsorizzazione relativa all'impianto sportivo di calcio "G. Merlini", di seguito indicata come società concessionaria, rappresentata dal signor nato il a e residente in Via, C.F. si stipula la seguente convenzione per la gestione e l'uso del Campo di Calcio denominato "G. Merlini", giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.151 del 22.12. 1999, esecutiva.

PREMESSO che il Comune di San Benedetto del Tronto è proprietario del campo sportivo denominato "G. Merlini", sito in via Sforza;

RICHIAMATO il contratto di sponsorizzazione sottoscritto dal Comune di San Benedetto del Tronto e dalla Società concessionaria, fascic. n. del, di cui la presente convenzione rappresenta l'allegato "C";

ART.1 L'Amministrazione Comunale concede in gestione ed in uso alla Società il Campo Sportivo e le relative attrezzature fisse comprese negli spazi di proprietà comunale. Detto campo, le attrezzature e tutte le strutture annesse sono parte integrante del patrimonio comunale e sono destinate all'uso disciplinato dal regolamento di gestione dei campi sportivi e di rugby di proprietà comunale approvato con deliberazione consiliare n. 151 del 22.12.1999, esecutiva a tutti gli effetti di legge ed in conformità alle disposizioni di legge vigente.

ART.2 Il campo viene concesso in gestione alla Società, munita di regolare partita I.V.A.. L'attività della Società concessionaria e delle altre società abilitate ad utilizzare l'impianto deve comunque essere compatibile con la struttura e con l'impianto stesso. Alle strutture non possono essere apportate modifiche di qualsiasi natura senza preventiva autorizzazione deliberata dalla Giunta Comunale, sentiti gli uffici competenti. La consistenza e lo stato attuale dell'impianto oggetto della presente convenzione, comprensivo di campo e strutture accessorie, sono attestati dalla relazione tecnica proposta dal Comune e sottoscritta dalla società concessionaria dell'impianto (Allegato "1").

ART.3 La durata della concessione in uso e dell'affidamento di gestione del campo di calcio è stabilita in anni **10** (dieci).

ART.4 E' a carico del Comune la riparazione di quanto esclusivamente danneggiato da eccezionali eventi atmosferici, fatto salvo quanto detto al secondo comma dell'art. 5.

ART.5 E' a carico del Comune la messa a punto dei requisiti minimi per l'agibilità del solo campo sportivo, riservandosi di precisare, prima della firma del presente atto, in maniera dettagliata, tipo, limiti e tempo di esecuzione delle eventuali opere da eseguire, con la facoltà di limitare, se necessario, l'uso di strutture accessorie. Qualora la società concessionaria



CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

P R O V I N C I A D I A S C O L I P I C E N O

venisse autorizzata a svolgere interventi migliorativi dell'impianto per conto dell'Ente, essi verranno preventivamente approvati con apposito provvedimento della Giunta Comunale in cui verranno specificati i tempi, i costi, le modalità di concessione dei lavori, i rimborsi a carico del Comune, rimanendo comunque tutte le opere di proprietà comunale.

ART.6 ONERI A CARICO DELLA SOCIETA'

Sono a carico della società concessionaria:

- a) la manutenzione ordinaria del campo, del manto superficiale, delle strutture e delle attrezzature annesse all'impianto, la manutenzione delle recinzioni e dei relativi supporti, degli accessori e degli impianti;
- b) la conduzione degli impianti termici e di produzione dell'acqua calda, con obbligo di controllo da parte di ditta autorizzata ai sensi di legge e con rilascio della relativa dichiarazione d'intervento;
- c) la sorveglianza e la custodia del campo, compresa la determinazione degli orari di utilizzo dell'impianto da parte delle società interessate allo stesso. In caso di contrasti, gli stessi andranno sottoposti all'Ufficio Sport del Comune che dirimerà le questioni facendo ricorso al coordinamento degli orari e delle disponibilità dei vari campi di proprietà comunale;
- d) tutte le utenze relative ai consumi energetici saranno volturate e poste completamente a carico della società concessionaria, intestataria del presente atto, entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della presente convenzione. In caso di inadempienza la convenzione potrà essere risolta;
- e) la riserva oraria a favore di:
 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, riservato alle attività dell'Amministrazione comunale;
 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17, riservato alle attività della società sportiva Sambenedettese Calcio;
- f) la segnatura e la preparazione del campo, prima delle gare.

L'Ufficio Tecnico del Comune, prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, effettuerà un sopralluogo per verificare se l'ordinaria manutenzione e le prescrizioni sopra specificate siano state effettivamente seguite dalla Società concessionaria.

ART.7 TARIFFE

L'uso dell'impianto verrà garantito dalla società concessionaria a tutte le società sportive che ne facciano richiesta dietro pagamento delle sole spese vive.

Le tariffe sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale previa richiesta della società concessionaria che gestisce l'impianto, corredata da una relazione indicante i costi di gestione sostenuti nel precedente esercizio regolarmente documentati. Esse saranno commisurate alle sole spese vive di esercizio. Per l'anno 2009/2010 sono stabilite le tariffe d'uso individuate nell'allegato "2" alla presente convenzione. I relativi proventi sono devoluti alla società concessionaria che gestisce l'impianto.

ART.8 PUBBLICITA'

Il Comune cede alla società concessionaria tutti i diritti relativi alla gestione della pubblicità acustica e visiva interna al campo per tutta la durata della convenzione, fatta salva quella pubblicità proposta dalla Amministrazione Comunale tramite propri organismi e/o società di competenza. La società concessionaria sarà comunque tenuta al pagamento delle tasse dovute per la pubblicità.

ART.9 RISERVA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far effettuare controlli e sopralluoghi sull'impianto in oggetto. Nel caso in cui da detti controlli si ravvisi un uso indiscriminato del bene, atto a danneggiare la struttura od un uso contrario allo scopo destinato, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la convenzione.



CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

P R O V I N C I A D I A S C O L I P I C E N O

ART.10 OBBLIGHI ASSICURATIVI

La società concessionaria della gestione dell'impianto dovrà essere titolare di polizza assicurativa per Euro 1.032.914,00 per responsabilità civile verso terzi che frequentino l'impianto e di polizza fideiussoria a garanzia degli adempimenti contrattuali di cui alla presente convenzione per l'importo di Euro 15.495,00.

ART.11 MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE

Il Comune si riserva l'utilizzo del campo in occasione di manifestazioni di pubblico interesse, compatibilmente con gli impegni assunti e programmati dalla società concessionaria e con l'obbligo di garantire lo stato di conservazione del campo e del manto erboso in particolare.

ART.12 SPESE CONTRATTUALI

Le spese conseguenti alla stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico della Società concessionaria. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 23.4.85 n. 131 la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

ART.13 CONTROVERSIE LEGALI

In caso di controversia è competente il foro di Ascoli Piceno.

ART.14 RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le norme stabilite dal regolamento per la gestione degli impianti e le norme del Codice Civile in materia contrattuale. La presente convenzione è stata stipulata in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 26.06.2009, esecutiva a tutti gli effetti di legge, e della deliberazione Consiglio Comunale n. 151 del 22.12.1999, esecutiva.

La presente convenzione viene approvata integralmente e totalmente. La stessa risulta suddivisa in nr. **3** pagine, in nr.**14** articoli.

per il Comune

per il Concessionario

Il Dirigente

Società
